



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 82	di data 18/03/21

**Oggetto: INTERVENTO DI POLITICA DEL LAVORO 3.3.D - PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI NEL SETTORE DEI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE. INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (EURO 256.688,00).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Documento unico di programmazione 2021-2023, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 29.12.2020 n. 175, individua nell'ambito "Siamo Comunità" l'obiettivo strategico "Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità" definendo l'obiettivo operativo di sostenere le persone e le famiglie vulnerabili in progetti di inclusione sociale, accompagnandole e promuovendo, tra l'altro, progetti occupazionali;

richiamato il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvate dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21.01.2020 e adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020, nel quale alla sfida 3 si prevede di creare le condizioni per una concreta dignità lavorativa ed una maggiore protezione sociale delle persone deboli e svantaggiate;

visto in particolare l'allegato 3.3.D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" per il quale l'Agenzia del Lavoro concede contributi ad Enti pubblici, tra i quali i Comuni, per la realizzazione di specifici progetti che prevedono l'occupazione e il recupero sociale di persone in condizione di svantaggio sociale e con difficoltà di inserimento lavorativo, iscritte a specifiche liste al fine di agevolare, ove possibile, la crescita professionale dei soggetti coinvolti aiutandoli ad un reinserimento nel normale ed ordinario circuito del mercato del lavoro;

considerato che detti progetti devono riguardare alcuni settori di intervento tra i quali particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio);

atteso che il Servizio Welfare e Coesione sociale ha elaborato uno specifico progetto volto ad ampliare gli interventi a sostegno della domiciliarità di persone in stato di bisogno e prese in carico dal servizio sociale, attivando nel contempo un processo di occupabilità di persone escluse dal mercato del lavoro tradizionale, ma che risultano preziose quando si tratta di stare vicino a persone che soffrono e che hanno di bisogno di risolvere la solitudine ed alcune difficoltà quotidiane;

pagina 1/7

dato atto che, nel rispetto del Documento degli interventi di politica del Lavoro e delle disposizioni attuative, entro l'11 marzo è stato trasmesso all'Agenzia del Lavoro la proposta di un intervento 3.3.D. per n. 7 lavoratori a 20 ore settimanali e n.1 caposquadra a tempo pieno per 19 mesi, al fine di realizzare i servizi sociali ausiliari rivolti a cittadini fragili in carico al servizio sociale, quali:

- accompagnamento a visite mediche, acquisto farmaci, spesa, incombenze burocratiche, ecc.;
- accompagnamento per passeggiate e altre attività del tempo libero fuori dal domicilio;
- compagnia in casa, attività di ascolto, condivisione nelle attività di riordino, di preparazione e consumo dei pasti;
- accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione delle iniziative proposte sul territorio;

rilevato che l'Agenzia del Lavoro in sede di approvazione delle proposte progettuali riconosce un contributo economico (i.v.a. inclusa, se dovuta) entro i seguenti limiti:

- copertura pari al 70% del costo relativo al caposquadra, ove previsto;
- copertura pari al 100% del costo riferito ai soggetti con disabilità di tipo psichico/intellettuale ed una percentuale di invalidità pari o superiore al 80%, segnalati dall'Agenzia stessa;
- copertura pari al 70% del costo relativo ai restanti lavoratori impiegati;
- ulteriore finanziamento, pari al 13% del contributo concesso, per sostenere la figura del coordinatore di cantiere;
- copertura pari al 100% del costo della mensa per il pranzo pari ad € 5,29;
- copertura pari al 100% del costo Sanifonds comprensivo della relativa spesa INPS;

considerato che rimangono a carico del bilancio comunale le differenze relative ai costi non soggetti a contributo da parte dell'Agenzia del Lavoro oltre al 100% dei costi per la remunerazione delle spese generali e degli oneri di gestione, nonché i costi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra i quali i costi per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19;

dato atto che nel documento denominato "relazione tecnica e perizia", di cui allegato 1, viene fornito un quadro completo del progetto e del valore economico dello stesso, individuando altresì le voci di costo ribassabili e non in sede di individuazione dell'appaltatore;

ritenuto di avviare la procedura di affidamento di attuazione del progetto nelle more dell'approvazione dello stesso da parte dell'Agenzia del Lavoro, evidenziando che in caso di mancata approvazione e/o in caso l'emergenza da Covid -19 non ne permette l'esecuzione, il confronto concorrenziale potrà essere sospeso, annullato o non aggiudicato senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa.

considerato che detto intervento è riconducibile alla nozione di appalto di servizi sociali, per i quali la disciplina provinciale di riferimento è rinvenibile in primo luogo nell'art. 30 della l.p. 2/2016 e s.m., il cui comma 2 precisa che "qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento. A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'articolo 19 ter, comma 3";

preso atto che, in base alle disposizioni attuative del succitato Documento Provinciale di Politica del Lavoro, la realizzazione esecutiva degli interventi deve essere affidata a cooperative sociali di tipo B), di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m. che possiedano un'adeguata attrezzatura, un ufficio aperto al pubblico e siano sufficientemente strutturate, a livello organizzativo, sia per lo svolgimento dei lavori assegnati, sia per il sostegno ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto;

evidenziato che valore complessivo dell'appalto in parola, come specificatamente calcolato nel citato Allegato 1, è pari ad euro 210.400,00;

dato atto che, come argomentato dalle linee guida provinciali e da circolari del Consorzio dei comuni, l'affidamento di servizi a cooperative di tipo B debba conseguire a idonee modalità di selezione quando si tratta di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 750.000,00 in quanto appalto di servizi sociali) ma superiore alla soglia che consente l'affidamento diretto;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23, la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097, 14.10.2016 m. 1795, 15.06.2018 n. 10340 e 1.08.2018 n. 1384;
- l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., come da ultimo modificato dalla l.p. 23 dicembre 2019, n. 12, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la facoltà di operare mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.;
- la circolare a firma congiunta della Direzione generale e dell'Area tecnica e del territorio "Legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021" - Disposizioni di interesse per i contratti pubblici" di data 20.03.2019, n.3, prot. 81723;

ritenuto, pertanto, di selezionare la cooperativa di tipo B per il progetto di inserimento lavorativo e accompagnamento all'occupabilità 3.3.D. tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dando fin d'ora atto che si farà ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui i servizi richiesti non siano acquisibili mediante gli strumenti predetti, con le caratteristiche essenziali per il soddisfacimento delle esigenze cui è finalizzata l'acquisizione, come sarà attestato dalla documentazione agli atti del Servizio;

verificato che sul mercato elettronico provinciale (MEPAT) non sono presenti bandi adeguati alle caratteristiche del presente servizio; è peraltro rinvenibile negli strumenti elettronici di negoziazione sulla piattaforma Mercurio la generale categoria merceologica "Servizi di assistenza sociale e affini" CPV 85300000\_2 che si ritiene adeguata al presente affidamento;

visti:

- lo schema della lettera di invito, di cui all'Allegato 2, che fornisce le indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la partecipazione al confronto concorrenziale, gli elementi essenziali per l'aggiudicazione nonché la modalità di calcolo del punteggio economico ed i pesi ponderali attribuiti a ciascun sub componente al fine di valutare gli elementi tecnico/qualitativi, dando atto che detto schema potrà essere opportunamente modificato, rispetto alle indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la partecipazione al confronto, in caso di ricorso alla gara cartacea tradizionale;
- il capitolato, di cui all'Allegato 3, che contiene le modalità di realizzazione dell'intervento 3.3.D e lo svolgimento dei servizi ausiliari, le prescrizioni minime inderogabili nell'esecuzione del contratto e le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'amministrazione e il contraente;

ritenuto di procedere ad un confronto concorrenziale tra tutte le cooperative sociali di tipo B) iscritte su Mercurio e che pertanto, la procedura può considerarsi aperta e come tale in grado di derogare al principio di rotazione, così come specificato dalle "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 4 e 19 ter della L.p. 2/2016", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13.03.2020;

valutato opportuno scegliere quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione della specificità del servizio posto in gara e degli interessi ed obiettivi dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, comma 2, lett. a) della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., trattandosi di servizio sociale, che si propone di creare

opportunità occupazionali, a tempo determinato, a persone disoccupate e in possesso dei requisiti richiesti per poter essere utilmente collocate nell'ambito di tale tipologia di servizio, in attuazione degli interventi nell'ambito di politica del lavoro;

rilevato che la scelta del criterio di aggiudicazione è in coerenza con quanto stabilito dalla l.p. 2/2020 art. 3 comma 5 bis, il quale prevede che per "affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso";

dato atto che all'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 85 punti e all'offerta economica sono attribuiti al massimo 15 punti, ai sensi dell'art. 17 della l.p. 2/2016;

evidenziato che, come dettagliato nella lettera di invito, di cui all'allegato 2 gli elementi tecnici di valutazione sono riferiti alla qualificazione del coordinatore (punti max 20) e all'organizzazione del servizio e capacità gestionale punti (max 65 punti), ricorrendo a criteri sia di natura quantitativa (ossia valutabili sulla base di indici e formule matematiche) sia di natura qualitativa mediante espressione di un giudizio secondo specifici coefficienti; pertanto, in base all'art. 3, comma 5 bis della l.p. 2/2020 verrà nominata una commissione tecnica;

dato atto che il punteggio economico verrà attribuito mediante il metodo cosiddetto quadratico, previsto dal regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della L.P. 2/2016 recante norme in materia di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., assegnando massimo 15 punti all'impresa che avrà offerto il miglior prezzo per i costi generali e di gestione per 19 mesi di attività, il cui importo a base di gara è pari ad euro 19.950,00;

considerando che non sono oggetto di offerta i costi per la manodopera (7 lavoratori, 1 caposquadra ed 1 coordinatore) e gli oneri della sicurezza interferenziali per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, come di seguito specificati, in quanto derivanti dall'applicazione puntuale di parametri definiti da normative e circolari di settore:

- costi per la manodopera, pari ad euro 172.600,00;
- costi sicurezza interferenziali da covid, pari ad euro 17.850,00;

ritenuto di non ammettere il subappalto al fine di salvaguardare le finalità sociali del progetto, che richiede una gestione unitaria dello stesso a cura di un unico operatore economico;

atteso che come specificato all'art. 3, comma 5 quater della L.p. 2/2020 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, non viene richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura;

preso atto che in attuazione della delibera dell'ANAC n. 1121 del 29.10.2020 per la procedura in parola è previsto il versamento di un contributo a favore dell'ANAC, pari ad euro 20,00 da parte dell'operatore economico e di euro 225,00 da parte della stazione appaltante;

evidenziato che il presente provvedimento riguarda acquisti di importo superiore ad euro 40.000,00 pertanto è stato previsto nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvate dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21.01.2020 e adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- la L.p. 23/90;
- la L.p. 2/2016;
- la L.p. 2/2020;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

visto il Decreto sindacale del 30.12.2020 n. 96/2020/05 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare il progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – Intervento 3.3.D al fine di realizzare i servizi sociali ausiliari rivolti a cittadini fragili in carico al Servizio sociale, costituito dal documento “Relazione tecnica e perizia di spesa” di cui all'allegato 1, il “Capitolato d'appalto”, di cui all'allegato 2, nei quali si richiama la presente che firmati dal Dirigente formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di provvedere alla scelta del contraente ai sensi dell'articolo 30 della L.p. 2/2016 e s.m., mediante esperimento di procedura aperta al mercato delle cooperative sociali di tipo B) di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m., iscritte su Mercurio nella specifica categoria merceologica di cui in premessa;
3. di approvare lo schema della lettera di invito, di cui all'allegato 3, nel quale si richiama la presente che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, che fornisce le indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la partecipazione al confronto concorrenziale, gli elementi essenziali per l'aggiudicazione

pagina 5/7

nonché la modalità di calcolo del punteggio economico ed i pesi ponderali attribuiti a ciascun sub componente al fine di valutare gli elementi tecnico/qualitativi, dando atto che potrà essere opportunamente modificato, rispetto alle indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la partecipazione al confronto, in caso di ricorso ad altri strumenti elettronici di acquisto o alla gara cartacea tradizionale;

4. di indicare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16, comma 2, lett. a) e 17 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
5. di dare atto di avviare la procedura di affidamento di attuazione del progetto nelle more dell'approvazione dello stesso da parte dell'Agenzia del Lavoro, evidenziando che in caso di mancata approvazione e/o in caso l'emergenza Covid 19 non ne permette l'esecuzione, il confronto concorrenziale potrà essere sospeso, annullato o non aggiudicato senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa;
6. di accettare fin da ora le agevolazioni finanziarie che saranno assegnate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, nella misura e secondo le modalità richiamate in premessa, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'accertamento delle entrate derivanti dal contributo che potrà essere concesso;
7. di prenotare la somma di euro 256.688,00 (i.v.a. compresa) per l'affidamento del servizio di attuazione dell'intervento 3.3.D nell'ambito dei servizi ausiliari e di imputare la spesa al capitolo 2149 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 per euro 94.977,00 e all'esercizio finanziario 2022 per euro 161.711,00 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per euro 94.977,00 entro il 31/12/2021 e per euro 161.711,00 entro il 31/12/2022;
9. di sostituire l'impegno provvisorio con l'impegno definitivo, sulla base degli esiti del confronto concorrenziale, mediante adozione di specifica determinazione o registrazione contabile del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità;
10. di impegnare euro 225,00 (i.v.a. compresa) per il versamento del contributo all'A.N.A.C. e di imputare la spesa al capitolo 699 con riferimento all'esercizio finanziario 2021;
11. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per euro 225,00 entro il 31/12/2021;
12. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
13. di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 comma 3 e 42 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta procederà alla stipulazione del contratto nella forma della scrittura privata informatica, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato Regolamento spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il contratto con gli elementi accidentali in accordo con il contraente privato;

Allegati in formato elettronico  
Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
Sabrina Redolfi

Trento, addì 18/03/21

pagina 7/7

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

**Determinazione del Dirigente**

N. 15/ 82

di data 18/03/21

**Oggetto: INTERVENTO DI POLITICA DEL LAVORO 3.3.D - PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI NEL SETTORE DEI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE. INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (EURO 256.688,00).**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2021	12041.03.02149	U.1.03.02.12.004	1507			94.977,00	"	86548 (8428375 )
U	P	2022	12041.03.02149	U.1.03.02.12.004	1507			161.711,0 0	"	86549 (8428402 )
U		2021	12051.04.00699	U.1.04.01.01.010	1599			225,00	"	86550 (8428422 )

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 marzo 2021